CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato

Comunicato del Presidente del Consiglio regionale

AVVISO PER LA NOMINA DEL GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI

Scadenza di presentazione delle candidature 20 giugno 2022

Richiamata integralmente la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, deve procedere alla nomina del Garante per i diritti degli animali.

L'ufficio del Garante per i diritti degli animali è istituito al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.

Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.

Il Garante dura in carica <u>cinque anni</u> e non può essere riconfermato per più di una volta.

Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente.

Al Garante spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l'attività istituzionale svolta sul territorio regionale, secondo criteri, limiti e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La candidatura, corredata dal *curriculum vitae* e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titoli di studio;
- c) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- d) attività lavorative ed esperienze svolte;
- e) cariche elettive, e non elettive, ricoperte;
- f) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina e la dichiarazione di inesistenza di cause ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235.

L'istanza di candidatura dovrà essere sottoscritta e presentata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo <u>comm.nomine@cert.cr.piemonte.it</u>, corredata di copia fotostatica di documento d'identità entro il **20 giugno 2022**

Nel caso di domande presentate da dipendenti pubblici si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché, nel caso di dipendenti regionali, le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle

nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Infine si evidenzia che i nominati e designati ai sensi della L.r. 39/1995 sono soggetti alle disposizioni della L.r. n. 28 del 29/11/2021 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale" e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe degli eletti presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo Internet: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari" - Ufficio Nomine, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano) – numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia

MODELLO DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI (L.R. n. 6/2010)

(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte a pena di irricevibilità della candidatura)

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte via Alfieri 15 10121 Torino

Il/La sottoscritto/anato/a
ail
residente a
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo d
residenza)
tel fax
codice fiscale
presenta la propria candidatura per la nomina a:
Garante per i diritti degli animali (L.R. n. 6/2010)
a tal fine
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire:
□□esperto di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali
(specificare)
3*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:
4. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:

^{*} Cfr. Nota informativa

5*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:
6. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:
7. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:
8. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)
9*. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235;
dichiara altresì
10. di accettare preventivamente la nomina;
11. di allegare alla presente:
□□copia fotostatica del documento di identità personale
\square \square curriculum vitae
Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente
istanza.
, li
Firma

L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, NONCHÈ DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 10/08/2018 N. 101, È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:

www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti: non saranno ritenute valide le domande di candidatura che non contengano tutte la dichiarazioni di cui al presente modulo.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento - solo ed esclusivamente al seguente indirizzo pec:

comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nel modo sopra indicato, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine

3. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di

servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur

avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Nel caso di domande presentate da dipendenti pubblici si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché, nel caso di dipendenti regionali, le disposizioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).

5. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali,

regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

- **9**. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235:
- 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
- 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

RIFERIMENTI NORMATIVI UTILI

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali) (articoli estratti)

Art. 19. (Garante per i diritti degli animali)

- 1. E' istituito il Garante per i diritti degli animali al fine di realizzare un piano organico di interventi, su tutto il territorio regionale, riferiti alla salvaguardia dei diritti degli animali nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo della tutela dei diritti degli animali, attraverso forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle province e dagli enti locali piemontesi.
- 2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è nominato dal Consiglio regionale, tra esperti di riconosciuta competenza nel settore dei diritti degli animali.
- 3. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato per più di una volta.
- 4. Al Garante non compete alcuna indennità di funzione, ha sede presso gli uffici del Difensore civico regionale e usufruisce della struttura già esistente.

Art. 20. (Compiti del Garante)

- 1. Il Garante ha il compito di:
- a) ricevere le segnalazioni ed i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;
- b) denunciare o segnalare all'autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
- c) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali delle relative finalità;
- d) segnalare alla Giunta ed al Consiglio regionale l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali o dell'Unione europea;
- e) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle province e dagli enti locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli sanitari, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello regionale che a livello provinciale e locale;
- f) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata agli animali, con particolare riferimento alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) ed alla normativa in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto, macellazione, negozi di animali, rifugi, canili);
- g) intraprendere tutte le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle loro condizioni di vita e di allevamento, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;
- h) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- i) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenza in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e degli animali;
- j) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali in Piemonte nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Consiglio regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 2. Nello svolgimento dei compiti previsti al comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi regionali, statali, europei ed internazionali operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.
- 3. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge.